



## **COMUNE DI BAGNACAVALLO**

Provincia di Ravenna

Id. 927082

Fascicolo n. 2020/05 02/000004

### **AREA TECNICA**

### **LAVORI PUBBLICI**

---

## **D E T E R M I N A Z I O N E   N. 386 del 22/12/2020**

Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

---

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN  
MERITO A CLAUSOLA DI PRELAZIONE RELATIVA A CONTRATTO DI  
CONCESSIONE IMMOBILE REP. 15598 DEL 18/06/2009**

**CIG: Z452FEC9A8**

## **Il Responsabile del Servizio**

Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/00;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. limitatamente alle parti ancora vigenti;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/19 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/19 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2020/2022”;
  - deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 30/06/2020 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione piano della performance - piano dettagliato degli obiettivi 2020 / 2022 - anno 2020 (art. 197, co.2. lett.a D.lgs n.267/00 e art.10 D.lgs.150/2009) Comune di Bagnacavallo;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 11/12/2020 ad oggetto “Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023”
- il decreto del Sindaco n. 8 del 30/05/2020 di Conferimento di incarico all’Ing. Luigi Cipriani sulla posizione organizzativa Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo dal 01/06/2020 al 31/12/2020;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 che approva il Regolamento di Contabilità del Comune di Bagnacavallo;

Premesso:

- che con determinazione n. 279 del 08.06.2009 i locali ubicati a Bagnacavallo in Piazza Nuova ai nn. 7 e 8 sono stati ceduti in concessione d'uso onerosa dal Comune di Bagnacavallo alla società “La Cantina di piazza Nuova S.R.L” Con sede a Bagnacavallo piazza Nuova n. 8, C.F. e P.IVA 02324050398, per la realizzazione di un locale da destinare a somministrazione di alimenti e bevande denominato “La Cantina di Piazza Nuova”;
- che in data 18.06.2009 è stato stipulato il relativo contratto di concessione iscritto al repertorio comunale al n. 15598, per la durata di anni 6+6 con inizio al 01.10.2009 e termine al 30.09.2015, per un importo annuo di € 6.000,00 + IVA;
- con determinazione n. 160 del 15/09/2015, in conformità a quanto previsto dall’art 4 del contratto, si è provveduto alla proroga della concessione per altri 6 anni, ovvero dal 01.10.2015 al 30.09.2021;

Dato atto che, giungendo l’attuale rapporto contrattuale a scadenza nel mese di settembre 2021 e intendendo l’Amministrazione Comunale confermare la formula dell’affidamento in concessione a terzi, occorre individuare la modalità idonea a norma di legge per la realizzazione del nuovo affidamento;

Considerato che il vigente contratto, all’art. 32 prevede che, al termine della concessione, qualora il Comune intenda concedere in uso l’immobile per il medesimo uso, è garantita la facoltà di prelazione per il concessionario uscente”;

Dato atto che in merito all’applicazione della clausola di prelazione si apre una problematica giuridica di particolare rilevanza, anche alla luce del precedente costituito dall’esito di un ricorso presentato avverso il Comune di Bagnacavallo, da cui è risultato l’annullamento di una analoga clausola di prelazione contenuta in un bando di gara emanato per la concessione di un locale ad uso bar;

Dato atto che, in particolare, occorre un approfondimento specifico dei seguenti principali aspetti:

- efficacia /legittimità alla luce della attuale normativa in materia della clausola di prelazione contenuta nel contratto in essere;
- conseguente possibilità di inserimento di tale clausola nel bando inerente la procedura di gara che dovrà essere indetta prima della scadenza del contratto ai fini dell'affidamento della nuova concessione;
- eventuale obbligo per l'Amministrazione Comunale, nel caso in cui tale clausola fosse da ritenersi illegittima alla luce della vigente normativa, di indennizzare l'attuale concessionario in ragione delle sue aspettative/diritti non soddisfatti;

Valutato che, a tal fine, si renda necessario richiedere preventivamente un parere legale in merito a un professionista qualificato in possesso delle necessarie competenze specialistiche, provvedendo all'affidamento di un apposito incarico legale;

Dato atto che l'acquisizione di un parere legale rappresenta presupposto per orientare l'Amministrazione Comunale ai fini della individuazione della procedura corretta sotto il profilo della legittimità, anche in relazione alla delicatezza e complessità di una questione in cui si presentano aspetti di tutela di interessi e diritti potenzialmente confliggenti;

Visto che la Giunta Comunale, nella seduta del 03/11/2020 ha espresso indirizzo in tale senso;

Considerato che

- l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- vi è la necessità di garantire e salvaguardare la piena correttezza dell'attività amministrativa, sotto il profilo giuridico, nella impostazione della prossima procedura selettiva tesa all'affidamento della nuova concessione del locale di cui trattasi;
- a tal fine l'acquisizione di un parere legale qualificato si pone anche come presupposto e supporto giuridico anche per analoghi casi che si potranno presentare in futuro;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, attinente ad una differenziazione fra tipologie di incarichi legali, che, in base alla specifica caratterizzazione, possono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del codice (ex art. 17 D.Lgs 50/2006) ovvero, in base all' art.140, assimilati ad appalti di servizi qualora rientranti nelle fattispecie elencate nell'allegato IX del Codice stesso, che contempla anche i servizi legali che non siano esclusi a norma dell'articolo 17 comma 1 lett.d);

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018, pur di carattere non vincolante, che forniscono indicazioni per l'esatta individuazione delle tipologie di incarichi legali rientranti nell'una o nell'altra categoria;

Dato atto che, sulla base di tali indicazioni, l'incarico di cui al presente atto risulta riconducibile dal punto di vista prestazionale alla fattispecie di cui all'allegato IX del Codice sopra citato, non essendo collegato ad una situazione di contenzioso, ma sostanziandosi in uno studio preliminare finalizzato alla produzione di un parere avente finalità generale di supporto giuridico all'azione dell'Amministrazione;

Considerato che pertanto l'incarico in questione si qualifica quale appalto di servizi, con conseguente applicazione delle procedure definite dal Codice per tale tipologia di affidamenti;

Dato atto inoltre che:

- si rende pertanto indispensabile procedere ad un affidamento di apposito incarico legale;  
- a tal fine si è ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica all'Avv.to Andrea Maltoni con studio legale in Bologna, via Santo Stefano,3, conferendogli ogni e più ampia facoltà di, unitamente al curriculum vita e ritenendolo idoneo all'incarico specifico, che con nota registrata al prot. Com.le con n. 15925 del 26/11/2020 ha fatto pervenire il preventivo, per l'importo di € 4.900,00 al netto di spese generali, Cassa Avvocati ed IVA, pari ad un importo lordo complessivo di **€ 6.217,12**, così quantificato:

compenso tabellare	€ 4.900,00
Cassa avvocati (4%)	€ 196,00
imponibile	€ 5.096,00
Iva su imponibile	€ 1.121,12
Totale	€ 6.217,12

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Visti ed esaminati attentamente il curriculum, il preventivo offerto, effettuata la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dell'Avv.to Andrea Maltoni di Bologna ed il complessivo spessore del curriculum dell'Avvocato attestano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia di cui al parere richiesto;

Dato atto inoltre che il ricorso all'avvocato Maltoni è tanto più opportuno e motivato alla luce della specifica competenza e specializzazione dell'incaricato sulla materia oggetto di parere, avendo già assunto la rappresentanza in giudizio del Comune di Bagnacavallo nel contenzioso derivante dal ricorso avverso l'applicazione della clausola di prelazione nel bando emanato per la concessione di un locale ad uso bar precedentemente citato;

Valutata la congruità del preventivo mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, e in base alla complessità della prestazione richiesta;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi all'Avv.to Andrea Maltoni- il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 6.217,12 comprensivi di IVA e CPA;

Visto il Codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017 e la Legge 14/06/2019 n. 55;

Visto in particolare l'art. 37 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Visto, inoltre, l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto a per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa) *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e con delibera n.636 del 10 luglio 2019;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000 (IVA esclusa); <sup>1</sup>

Visto il D.L. 76/2020 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 11/09/2020;

Considerato che è possibile procedere autonomamente per l'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore a € 5.000,00 alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 296/06 come modificata dalla Legge di bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

Dato atto che l'affidamento in oggetto avviene in deroga al principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4, e il parere del Consiglio di Stato – Sez. Consultiva per gli atti normativi 30/04/2019 n. 1312, trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 ed in considerazione della valutazione positiva del grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti (qualità e risultato delle prestazioni), della competitività del prezzo offerto, dell'affidabilità e dell'idoneità dell'incaricato fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo e atte a conseguire i risultati attesi;

Dato atto che l'incarico viene conferito nel rispetto di quanto previsto nel Documento Unico di programmazione (DUP) del Comune di Bagnacavallo 2020-2022 nel paragrafo "la programmazione degli incarichi" in riferimento al limite massimo di spesa annua stabilito per incarichi di collaborazione, considerati nella loro accezione più ampia;

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

Dato atto che la spesa complessiva di € 6.217,12 IVA compresa, sarà finanziata sul capitolo 3040/3070 CDR 043 CDG 105 con riferimento al Bilancio 2020/2022 - Annualità 2020;

Dato atto infine che:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Accertato che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2020 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

Sentito l'assegnatario dello stanziamento in merito alla disponibilità della somma da impegnarsi;

Verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in capo al soggetto che adotta il presente atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Preso atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 e prescinde da ogni altra considerazione/attestazione/valutazione



espressa dal Responsabile del Servizio proponente e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

### DETERMINA

- di affidare l'incarico di redazione di un parere legale in merito a applicabilità clausola di prelazione di cui al contratto rep. com.le **15598 del 18/06/2009**, per le motivazioni indicate in premessa, all'avv. Prof Andrea Maltoni con studio legale in Bologna, via Santo Stefano,3, (CIG Z452FEC9A8), conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, prendendo atto altresì che gli onorari saranno fatturati esclusivamente all'avv. Prof Andrea Maltoni codice fiscale MLT NDR 68L14 H199Y p.i. 02817911205;

- di impegnare la spesa complessiva di € 6.217,12 (CPA ed IVA compresi) sentito l'assegnatario dello stanziamento nel Bilancio 2020-2022 - annualità 2020, del Comune di Bagnacavallo come dettagliato nella sottostante tabella:

CAP. 3040BO/3070 CDR 043 CDG 105

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:05- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02 .11.999/ Cap:3040BO - Art:3070 - Cdr:CDR043 -	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN MERITO A CLAUSOLA DI PRELAZIONE RELATIVA A	MALTONI ANDREA,028179112 05 ,VIA SANTO STEFANO, 3,40100,BOLOGNA,B O,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN:	2020/1173/1	€ 6.217,12	

	Cdg:105	CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE REP. 15598 DEL 18/06/2009 - CIG:Z452FEC9A8				
--	---------	--	--	--	--	--

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;
- di prendere atto che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento è reso limitatamente a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 e prescinde da ogni altra considerazione / attestazione / valutazione espressa dal Responsabile del Servizio proponente e firmatario del presente atto, che se ne assume appieno ogni responsabilità;
- di dare atto che con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);
- di dare atto che l'incarico viene conferito nel rispetto di quanto previsto nel Documento Unico di programmazione (DUP) del Comune di Bagnacavallo 2020-2022 nel paragrafo "la programmazione degli incarichi" in riferimento al limite massimo di spesa annua stabilito per incarichi di collaborazione, considerati nella loro accezione più ampia;

di attestare che:

a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2020 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole che disciplinano il concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n. 145);

- di informare l'avvocato incaricato:

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, i servizi/acquisti in oggetto non *sono* per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio BQ2BQQ** (corrispondente al Settore LL.PP. del Comune di Bagnacavallo);

di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

di dare atto che si procederà alla risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;

di liquidare la somma suddetta dietro presentazione di regolare fattura e delle comunicazioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, una volta verificata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite nel preventivo di spesa e nei limiti dell'impegno di spesa assunto;

di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, a cura del Servizio Segreteria, in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

di dare atto che la spesa di cui al presente incarico rientra nel limite massimo di spesa annuale per il conferimento di incarichi individuato all'interno del bilancio 2020 / 2022;

di dare atto, inoltre, che si procederà ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:

- soggetto incaricato: avv. Andrea maltoni
- codice fiscale/partita IVA: codice fiscale ` / 02817911205;
- tipo di incarico: redazione di parere legale
- tipo di contratto:
- data inizio/data fine: 21/12/2020- 31/12/2020

di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride"

“*INCARICHI* ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio Segreteria;

di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

Bagnacavallo, 22/12/2020

Il Responsabile del Servizio

**Dott. Rita Cerè**